



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Novembre 2011

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Stefano Ranucci

Roma, 19 dicembre 2011

Indice

NORMATIVA

3

LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N.138 – LEGGE DI STABILITÀ 2012	3
Misure di riduzione e contenimento del costo del personale degli enti locali	4
Modifica della disciplina dell'indebitamento degli enti locali	6
Semplificazioni burocratiche ed amministrative e misure per lo sviluppo	7
Disposizioni in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica	9
Modifica alla disciplina dal Patto di stabilità interno	10

NORMATIVA

Legge 12 novembre 2011 n.183 – Legge di stabilità 2012

Con la *Legge 12 novembre 2011 n. 183*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 265 il 14/11/2011*, è stata approvata la Legge di stabilità per l'anno 2012. La norma succede a tre precedenti interventi legislativi, rispettivamente il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70¹, il Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98² ed il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138³ tutti finalizzati a garantire il riequilibrio della finanza pubblica nazionale.

Al pari dei precedenti interventi normativi, anche la Legge di stabilità per il 2012 agisce sulla spesa pubblica prevedendo riduzioni e tagli nelle risorse assegnate alle strutture centrali (Ministeri) ed al comparto degli enti territoriali; la legge interviene inoltre sulla disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e sul costo del personale della pubblica amministrazione.

Accanto alle misure di contenimento della spesa pubblica, la norma prevede interventi finalizzati a creare le premesse per lo sviluppo mediante la semplificazione amministrativa ed il taglio dei “costi della burocrazia”.

Nel presente documento sono illustrate esclusivamente le disposizioni della norma che producono effetti sugli enti territoriali e sui rispettivi enti e organismi controllati. Una sintesi degli interventi disposti dalla Legge di stabilità 2012 è riportata nella tabella seguente.

Art.	Disposizione
Art. 4 comma 102	Estensione a tutti gli enti locali delle disposizioni dell'art 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 della riduzione, per il 2011, del 50% (rispetto al dato 2009) del costo del personale a tempo determinato, mediante convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa oltre che del costo per formazione e per i contratti di somministrazione lavoro.
Art. 8	Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali con la riduzione dei limiti per il ricorso all'indebitamento
Art. 9	Interventi per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Art. 13	Semplificazione dei pagamenti dei creditori della pubblica amministrazione
Art. 14 comma 1	Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini mediante l'avvio in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013 delle zone a burocrazia zero.
Art. 16	Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.
Art. 30	Modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno ripartizione delle risorse derivanti dalla “Robin Tax” e della premialità per gli enti virtuosi.
Art. 31	Patto di stabilità interno definizione del contributo richiesto dalla manovra agli enti locali per gli anni 2012 e 2013

¹ Convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/07/2011

² Convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 16/07/2011

³ Convertito con Legge 14 settembre 2011 n. 148, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16/09/2011

Misure di riduzione e contenimento del costo del personale degli enti locali

La Legge di stabilità 2012 prevede, all'art.4, disposizioni concernenti la riduzione delle spese del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche. In particolare le disposizioni di interesse per gli enti locali sono contenute: al comma 26, che riguarda l'allineamento stipendiale dei Segretari comunali e provinciali; al comma 102 lettera b, che estende agli enti locali i limiti di spesa per il personale a tempo determinato già previsti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78 del 2010; al comma 103, che chiarisce le modalità applicative del limite alle assunzioni previsto dall'art. 76 del D.L. 112 del 2008.

La disposizione contenuta al comma 26 dell'art. 4 illustra le modalità applicative dell'art. 41 comma 5 del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei Segretari comunali e provinciali. In base a tale ultimo articolo, l'allineamento stipendiale per la retribuzione di posizione riconosciuta ai segretari degli enti locali non può essere inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale di livello più elevato dell'ente, ovvero, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato della più alta posizione organizzativa. In merito, la Legge di Stabilità ha chiarito che il meccanismo di allineamento stipendiale per il quadriennio 1998 – 2001 e per il biennio 1998 – 1999 deve essere applicato alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ovvero conteggiando anche l'eventuale maggiorazione dei compensi prevista dall'art. 41 comma 4 del CCNL. Il comma 26 dell'art. 4 della Legge di Stabilità chiarisce, inoltre, che a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, è fatto divieto di corrispondere somme per la retribuzione di posizione conteggiate diversamente a quanto previsto dall'art. 41 comma 5 del CCNL, anche se riferite a periodi già trascorsi, fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Di maggiore impatto sulla dinamica gestionale degli enti locali sono le disposizioni contenute ai commi 102 e 103 dell'art. 4 che intervengono nella disciplina dei limiti alla spesa del personale.

Il comma 102 dell'art. 4 alla lettera b estende agli enti territoriali il limite, previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, di impiego di personale a tempo determinato. In base a quanto disposto dalla Legge di stabilità, a decorrere dall'anno 2011, gli enti locali potranno avvalersi di personale a tempo determinato, tramite convenzioni o mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo entro il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. L'art. 9 comma 28 del D.L. 78 del 2010 prevede inoltre, che il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2009 sia applicato

anche alle spese relative a contratti di formazione-lavoro, ad altri contratti di formazione, ai contatti di somministrazione lavoro, nonché al lavoro accessorio⁴.

Ultima disposizione finalizzata al contenimento delle spese del personale è contenuta al comma 103 dell'art. 4 che chiarisce le modalità applicative del vincolo alle assunzioni posto dall'art. 76 del D.L. 112 del 2008. Tale norma prevede che per gli enti sottoposti al patto di stabilità che presentano un'incidenza delle spese per il personale inferiore al 40% delle spese correnti è possibile procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, la Legge di stabilità ha chiarito che il limite alle assunzioni si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato.

Sempre in tema di pubblico impiego, l'art. 16 della Legge di stabilità modifica la disciplina delle eccedenze di personale e della mobilità collettiva contenuta all'art. 33 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Il nuovo testo dell'art. 33 del D.L. n.165 del 2001, riscritto dalla Legge di stabilità, prevede per le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino in sede di ricognizione annuale eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, l'avvio di una procedura per la riduzione delle eccedenze in base a quanto stabilito ai successivi commi da 4 a 8 del medesimo articolo 33. La procedura disposta dall'art. 33 prevede i seguenti adempimenti:

1. Invio immediato di una comunicazione della condizione di soprannumero e/o di eccedenza del personale al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Comunicazione, da parte del dirigente responsabile di un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del comparto d'area.
3. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione alle rappresentanze del personale, le amministrazioni pubbliche possono avviare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o del contratto individuale anche del personale dirigenziale, previa preavviso di sei mesi, per i dipendenti che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva. In subordine, l'amministrazione può verificare la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione.

⁴ Di cui all'art. 70 comma 1 lettera d del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 267

4. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione ai rappresentanti sindacali, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Il personale in disponibilità ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per la durata massima di ventiquattro mesi.

Il modificato art. 33 stabilisce che in caso di mancato adempimento dell'obbligo di ricognizione annuale delle eccedenze di personale, le amministrazioni pubbliche inadempienti non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Inoltre, la mancata attivazione delle procedure previste dall'art. 33 da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Modifica della disciplina dell'indebitamento degli enti locali

Al fine di favorire la riduzione del debito pubblico delle amministrazioni territoriali, la Legge di Stabilità all'art. 8 comma 1 ha disposto la modifica dei limiti per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali.

Come noto l'art. 204 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) stabilisce il divieto di ricorso a mutui e ad altre forme di finanziamento per quegli enti locali che presentano valori del rapporto tra l'ammontare dell'indebitamento di natura finanziaria⁵ e le entrate correnti superiore a determinate percentuali. In base al disposto dell'art. 204 del TUEL la percentuale applicata alle entrate correnti dell'ente locale individua il limite quantitativo dell'ammontare di debito di natura finanziaria che un ente locale non deve superare a meno di non voler compromettere i propri equilibri finanziari. La Legge di stabilità ha modificato i precedenti limiti definendo: per l'anno 2012 la riduzione della percentuale dal 10% all' 8%; per l'anno 2013 la riduzione dall'8% al 6% e a decorrere dal 2014 ha fissato il limite all'indebitamento finanziario di un ente locale alla percentuale del 4% delle entrate correnti.

Per gli enti locali che dovessero superare tali nuovi limiti è previsto il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento finanziario e l'obbligo di rientro al disotto delle percentuali limite fissate dall'art. 204 TUEL.

⁵ L'indebitamento finanziario dell'ente è pari alla somma dell'importo annuale dei degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.

L'obbligo di rientro e riduzione del debito pubblico degli enti territoriali è disciplinato dal successivo comma 3 dell'art 8 della Legge di stabilità che dispone l'emanazione di un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel quale dovranno essere indicate:

a) distintamente per Regioni, Province e Comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione, il trasferimento di immobili al fondo o alla società per la dismissione del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della Legge di stabilità.

Per gli enti che si rendessero inadempienti degli obblighi previsti con il Decreto ministeriale di futura emanazione è disposta l'applicazione delle misure contenute nel "Decreto premi e sanzioni" in ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità interno (articolo 7 comma 2, lettere b) e d), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

Semplificazioni burocratiche ed amministrative e misure per lo sviluppo

La Legge di stabilità dispone misure finalizzate a favorire lo sviluppo economico attraverso la semplificazione amministrativa e la riduzione degli adempimenti e dei costi "burocratici" per le imprese.

La manovra prevede all'art. 13 alcune semplificazioni volte a rendere più agevole per imprenditori e imprese l'incasso dei crediti vantanti nei confronti della pubblica amministrazione mediante operazioni di cessione del credito o di factoring. Il citato articolo della Legge di stabilità modifica il comma 3-bis dell'articolo 9 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, prevedendo che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di Patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Dispone inoltre che, scaduto il predetto termine dei sessanta giorni, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale. L'art. 13 della Legge di stabilità precisa inoltre, che per gli enti locali commissariati la

certificazione dei crediti non può essere rilasciata, a pena di nullità, né per i crediti precedenti alla gestione commissariale che per i crediti sorti durante la gestione commissariale stessa.

Ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 13 è infine disposto che, nell'abito delle convenzioni di affidamento del servizio di tesoreria stipulate ai sensi dell'art. 210 del TUEL, successivamente all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2012, è possibile prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, i crediti pro soluto certificati ai sensi del citato comma 3-bis dell'articolo 9 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Ulteriori disposizioni finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini sono contenute all'art 14 della Legge di stabilità.

I commi da 1 a 4 dell'art. 14 disciplinano l'applicazione in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2013 delle zone a burocrazia zero previste dal D.L. n. 78 del 2010. In base al contenuto del comma 1 è estesa a tutto il territorio nazionale l'applicazione in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2013 della disciplina delle zone a burocrazia zero, a tale scopo, il comma 2 stabilisce che nei riguardi delle nuove iniziative produttive, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati all'unanimità dall'Ufficio locale del Governo istituito, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta della Regione in ciascun capoluogo di provincia. L'Ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto ed è composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della città metropolitana ove costituito e da un rappresentante del Comune interessato (comma 3). Il comma 3 precisa inoltre che, il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Il successivo comma 4 dell'art. 14 precisa infine che, resta esclusa l'applicazione delle disposizioni relative alle semplificazioni delle zone a burocrazia zero ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

Disposizioni in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica

La Legge di stabilità ritorna sul tema delle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica apportando modifiche all'art. 4 del D.L. 138 del 2011 concernente l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea. Nello specifico il comma 2 dell'art. 9 della Legge di stabilità modifica i commi 2, 3, 4, 13, 32, 33 e 34 dell'art. 4 del D.L. 138/2011 ed aggiunge al medesimo articolo i commi 32-bis, 33-bis, 33-ter e 34-bis inserendo disposizioni di dettaglio che non alterano l'impianto delle disposizioni normative che disciplinano il processo di liberalizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Nella tabella di seguito riportata sono sintetizzate le modifiche apportate all'art. 4 del D.L. 138/2011 dalla Legge di stabilità.

Comma modificato/inserito	Contenuto della modifica
comma 2	L'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi è possibile solo con gara.
comma 3	La delibera quadro trasmessa all'Antitrust può essere utilizzata dall'autorità garante anche ai fini della relazione al Parlamento.
comma 4	L'affidamento del servizio in esclusiva è possibile solo dopo aver eseguito l'analisi di mercato che attesti la convenienze economica della gestione in esclusiva e solo in presenza della delibera quadro dell'ente.
comma 13	Per gli affidamenti dei servizi cd <i>in house</i> è previsto il divieto di frazionamento
comma 32 lettera a	È confermata la data del 13 marzo 2012 per la cessazione degli affidamenti diretti che difettano delle condizioni che legittimano l'affidamento <i>in house</i> .
comma 32 lettera d	Per il calcolo della quota di cessione della partecipazione in società quotate che consente di portare a scadenza i contratti di servizio (non superiore al 40% al 30/06/2013 e al 30% al 31/12/2015), si deve tener conto delle cessioni delle azioni detenute alla data del 13 agosto 2011 anche se effettuate all'interno di patti di sindacato.
comma 32-bis	Il rispetto degli adempimenti e delle scadenze relativi al periodo transitorio è accertato dal prefetto, il quale in caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo con il relativo commissariamento.
comma 33 primo e secondo periodo	Le società miste costituite in base alla nuova disciplina prevista dal comma 12 dell'art 4 sono escluse dai divieti di ottenere l'affidamento di ulteriori servizi o in ambiti territoriali diversi dai propri.
comma 33 ultimo periodo	Gli affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, di affidare il servizio <i>in house</i> ma ad un soggetto diverso.
comma 33-bis	Gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni
comma 33-ter	È prevista l'emanazione di un Decreto interministeriale entro il 31 gennaio 2012 che definirà i criteri per la verifica dell'analisi di mercato e per l'adozione della delibera quadro da parte delle amministrazioni nonché della pubblicazione delle informazioni previste al comma 33-bis sulla qualità ed il prezzo dei servizi oggetto di affidamento.
comma 34	È disposta la prevalenza della disciplina dettata dall'art. 4 D.L. 138 del 2011 sulle discipline di settore incompatibili con le disposizioni del suddetto articolo.
comma 34-bis	La disciplina dell'art. 4 del D.L. 138 del 2011 si applica anche al trasporto pubblico regionale e locale con esclusione degli affidamenti del trasporto regionale già deliberati in conformità all'art. 5 paragrafo 2 del regolamento CE del 23 ottobre 2007 n. 1370/2007

Modifica alla disciplina dal Patto di stabilità interno

Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli enti locali contenute nella Legge di stabilità per l'anno 2012, sono ricomprese le modifiche apportate alla disciplina del Patto di stabilità interno disposte agli articoli 30 e 31 del provvedimento in esame.

In particolare l'art. 30 della Legge di stabilità prevede la ripartizione di risorse finanziarie per complessivi 2.000 milioni di euro tra Regioni, Province e Comuni e modifica la disciplina degli enti virtuosi introdotta con l'art. 20 del Decreto legge n. 98 del 2011.

Gli importi di cui all'art. 30 della Legge di stabilità provengono per 1.800 milioni dagli introiti dalla cd "Robin Tax" (Decreto legge n. 138 del 2011) e per 200 milioni sono relativi alla riduzione del contributo alla manovra per l'anno 2012 disposto in applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 98 del 2011 per gli enti "virtuosi".

La ripartizione delle risorse provenienti dalla Robin Tax è effettuata per comparti ed attribuisce, rispettivamente:

- 760 milioni di euro alle Regioni a statuto ordinario;
- 360 milioni di euro alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- 150 milioni di euro alle Province;
- 520 milioni di euro ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Per quanto attiene alla riduzione del contributo alla manovra 2012 di 200 milioni di euro, il comma 2 dell'art. 30 stabilisce che gli enti dei diversi comparti territoriali otterranno riduzioni pari a complessivi:

- 95 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario;
- 20 milioni di euro per le Province;
- 65 milioni di euro per i Comuni.

I restanti 20 milioni di euro sono destinati agli enti territoriali che avvieranno a partire dal 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal Decreto Legislativo 118 del 2011.

L'art. 30 della Legge di stabilità nei commi da 4 a 7 prevede delle modifiche alla disciplina dei parametri di virtuosità di cui all'art. 20 del D.L. 98 del 2011. In primo luogo è stabilita la riduzione da quattro a due delle classi di enti virtuosi disposti dal comma 2 dell'art. 20 ed è posticipata al 2013 l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione:

- lettera a), convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

- lettera c), incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti, in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio.
- lettera f), tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali.
- lettera g), rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- lettera h), effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- lettera l), operazioni di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

In ultimo, il comma 7 dell'art. 30 della Legge di stabilità 2012 prevede che la richiesta di mutui e prestiti obbligazionari, finalizzati al finanziamento degli investimenti e sottoscritti con istituti di credito o finanziari, deve essere corredata da apposita attestazione nella quale risulti, da parte dell'ente, il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Il successivo articolo 31 della Legge di Stabilità individua il contributo alla manovra previsto per l'anno 2012 e 2013 a carico degli enti locali. In base alle disposizioni del comma 1 dell'art 31 è stabilito che per l'anno 2012 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e sono pertanto sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno.

Il secondo comma dell'art 31 definisce gli obiettivi (di comparto) previsti per gli enti sottoposti al Patto prevedendo per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 che il saldo finanziario obiettivo per gli anni 2012 e successivi debba essere pari all'importo derivante dall'applicazione alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 delle seguenti percentuali:

- a) per le Province, il 16,5 per cento per l'anno 2012 e il 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il 15,6 per cento per l'anno 2012 e il 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi pari al 15,4 per cento.

Il comma 3 dell'art. 31 prevede inoltre, che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali in termini di competenza mista è pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Al saldo finanziario, derivante dall'applicazione delle percentuali individuate al comma 2 alla media delle spese correnti, devono essere sottratti gli importi relativi alla riduzione dei trasferimenti prevista dall'art. 14 comma 2 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Per gli enti che in base ai parametri di virtuosità risulteranno essere ricompresi nella classe degli enti virtuosi è prevista la possibilità di raggiungimento del saldo finanziario obiettivo pari a zero ovvero di un valore compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia prevista al successivo comma 6.

Nei successivi commi da 7 a 16 dell'art. 31 sono individuati i casi di entrate e spese escluse dal calcolo del saldo obiettivo del Patto di stabilità, in base a tali disposizioni non rilevano ai fini del rispetto del Patto di stabilità:

- le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Per tali spese gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
- Le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
- Le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT.
- Per i Comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto, per l'anno 2012 le spese per gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro.
- le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal Comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione

della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

- le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

- Le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

In base al comma 17 dell'art. 31 sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del Patto non previste dall'art. 31 della Legge di stabilità 2012.

Ai successivi commi da 18 a 21 sono previsti adempimenti finalizzati a garantire un più puntuale monitoraggio del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno. In base al comma 18 è infatti previsto che, gli enti sottoposti al Patto sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto.

Il comma 19 prevede per gli enti locali sottoposti al Patto l'obbligo di trasmissione semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di un prospetto contenente le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Il comma 20 dispone l'obbligo di invio al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito dall'ente e sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione legale. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto di stabilità.

Al comma 21, infine, è previsto che le informazioni contenute nei documenti di cui ai commi 19 e 20 dell'art. 31 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

In ultimo l'art. 31 ai commi 30 e 31 prevede la nullità per i contratti di servizio e per gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano come elusivi delle regole del Patto di stabilità; inoltre, qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti dovessero accertare che il rispetto del Patto di Stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere tali atti elusivi la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.